



COMUNE DI CICCIANO

Provincia di Napoli

Sede Legale: C.so Garibaldi n. 3 – 80033 Cicciano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

N. 55 DEL 05.09.2014

OGGETTO: Determinazione e detrazioni aliquote per l'Imposta Municipale propria (IMU)

L'anno **duemila quattordici**, il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 19,55 presso l'Aula Consiliare, previo avvisi scritti nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di 1^a convocazione ed in prosieguo della seduta del 04.09.2014.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Antonio AMATO .

Risultano all'appello nominale:

Raffaele Arvonio		A	Aniello Pizza	P	
Maria Anna Antonetta De Riggi	P		Antonio Ardolino	P	
Giovanni Corrado	P		Antonio Casoria	P	
Annalisa Casoria		A	Giuseppe Tarantino	P	
Gennaro D'Avanzo	P		Felicia, Lucia Delle Cave	P	
Saveria Vassallo		A	Giovanni Capolongo	P	
Nicola Dell'Anno	P		Aniello Capolongo	P	
Lucia Marotta	P		Lucio Amato		A
Antonio Amato	P			13	4

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Francesca Balletta;**

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL BILANCIO AL C.C.

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti Tari, Tasi e Imu;

Tenuto conto inoltre quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n.35 dell'8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti TARI, TASI e IMU, sostituendo quindi integralmente il previgente Regolamento IMU, sostituendo il Regolamento Tarsu in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime Tari, e la disciplina del nuovo tributo Tasi rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che istituisce l'imposta unica comunale e che afferma che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali (ad eccezione delle cat. A/1, A/8 e A/9);

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2,

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) e successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 luglio 2014, il quale differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al 30.09.2014.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, delle attività di recupero dell'evasione, in funzione delle quali appare, per il momento, opportuno, modificare per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

- ALIQUOTA 6 (sei) per mille per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- ALIQUOTA 7 (sette) per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili.

Considerato che:

- a) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- b) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- c) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- d) Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso, dal soggetto passivo dell'imposta, a parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero padre/figlio) purchè utilizzate come abitazione principale del comodatario, con residenza e dimora. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 800,00 e nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso, l'esenzione come abitazione principale si applica ad una sola unità immobiliare, con l'estensione anche alle pertinenze nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali previste C/6, C/2, C/7.
- e) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- f) Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa;

Visto l'art. 134, comma 4, del Testo Unico sopracitato;

P R O P O N E

di deliberare come segue:

di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:

- ALIQUOTA 6 (sei) per mille per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- ALIQUOTA 7 (sette) per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;

1) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- b) le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo dell'imposta, a parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero Padre/Figlio) purchè utilizzate come abitazione principale del comodatario, con residenza e dimora. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 800,00 e nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso, l'esenzione come abitazione principale si applica ad una sola unità immobiliare, con estensione anche alle pertinenze nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali previste C/6, C/2, C/7.
- c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- d) le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa;

2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

3) di dare atto che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nella modalità previste dalla normativa vigente.

Allega
ti:
Pareri

Alle ore 19,55 del 05.09.2014 si richiama l'appello risultano assenti: Sindaco, Casoria Annalisa, Vassallo Saveria, Lucio Amato.

Il Vicesindaco legge la nota fatta pervenire dal Sindaco via E-mail che giustifica la sua assenza per motivi personali e comunica al Consiglio che lo stesso ha fatto pervenire le risposte alle interpellanze presentate dai Consiglieri di minoranza.

Il Consigliere Capolongo Giovanni, vista l'assenza del Sindaco e udita la comunicazione del Vice Sindaco, annuncia il ritiro delle mozioni in discussione e la non affissione del manifesto già predisposto.

Si passa, quindi alla discussione del punto posto all'O.d.g..

Il Presidente dà la parola al Consigliere Dell'Anno che introduce l'argomento e cioè la determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'I.M.U.. Evidenzia che a seguito delle modifiche apportate al Regolamento I.M.U. incluso nel Regolamento I.U.C., la proposta agli atti viene modificata come da modifiche regolamentari pertanto consegna la nuova proposta allegata al presente atto.

Il Consigliere Giovanni Capolongo, fa la sua dichiarazione di voto contrario in quanto non condivide il regolamento già approvato e relativo all'I.M.U..

Il Presidente pone ai voti la proposta dell'Assessore Nicola Dell'Anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 9 a favore e 4 contrari (Capolongo Giovanni, Capolongo Aniello, Giuseppe Tarantino, Felicia, Lucia Delle Cave);

D E L I B E R A

di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:

- ALIQUOTA 6 (sei) per mille per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- ALIQUOTA 7 (sette) per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;
 - 1) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - b) le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo dell'imposta, a parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero Padre/Figlio) purchè utilizzate come abitazione principale del

comodatario, con residenza e dimora. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 800,00 e nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso, l'esenzione come abitazione principale si applica ad una sola unità immobiliare, con estensione anche alle pertinenze nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali previste C/6, C/2, C/7.

- c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- d) le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa;

2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

3) di dare atto che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nella modalità previste dalla normativa vigente;

4) Di inviare il presente atto al Settore Finanziario per il prosieguo di competenza.

Si vota la dichiarazione di voto del Consigliere Capolongo Giovanni che ottiene n. 9 voti contrari (Maggioranza) e n. 4 favorevoli (Minoranza): Capolongo Giovanni, Capolongo Aniello, Giuseppe Tarantino, Felicia, Lucia Delle Cave;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 9 a favore e n. 4 contrari (Capolongo Giovanni, Capolongo Aniello, Giuseppe Tarantino, Felicia, Lucia Delle Cave);

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Deliberazione di Consiglio Comunale

Assessore/Settore proponente:

OGGETTO: Determinazione e detrazioni aliquote per l'Imposta Municipale propria (IMU)

Pareri dei Responsabili dei Settore

Parere regolarità Tecnica:

Parere: FAVOREVOLE/CONTRARIO

Addi _____

*Il Responsabile Settore Finanziario
f.to (Dott.ssa Maria BELLOFATTO)*

Parere Regolarità Contabile – Settore Ragioneria

Si esprime parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE ai sensi del D.lgs . 267/2000

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Maria BELLOFATTO

Attestazione sulla copertura Finanziaria

- 1) Ai sensi del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno suindicato

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

COMUNE DI CICCIANO
PROVINCIA DI NAPOLI
CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 SETTEMBRE 2014

INIZIO ORE 19,55

IL SEGRETARIO PROCEDE ALL'APPELLO.

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

SEGRETARIO GENERALE - Con 4 assenti e 13 presenti, la seduta è valida

PRESIDENTE – C'è stato un contrattempo da parte del Sindaco, per problemi familiari il Sindaco non è presente questa sera, ed è questo il motivo del ritardo. Leggo la mail che ha mandato a tutto il C.C. che leggo “ *Gentile Presidente, cari Consiglieri e concittadini tutti, a causa di....* (Legge la mail agli atti)”.

Anche noi facciamo tanti auguri al Sindaco, alla sua famiglia e alla sua consorte.

Proseguiamo con l'odg, come eravamo d'accordo.

Ha chiesto la parola il Consigliere Capolongo.

CONSIGLIERE CAPOLONGO GIOVANNI – Abbiamo appreso già precedentemente della questione, non nello specifico, speriamo e siamo certi, anche per l'amicizia che ci lega alla famiglia del Sindaco Raffaele Arvonio, che i problemi che in questo momento impediscono la presenza del Sindaco in questo consesso, si risolvano nel migliore dei modi possibili.

Per quanto riguarda la interpellanze presentate, che investono in particolare la sfera di responsabilità del Sindaco, riteniamo di non discuterle, le ritiriamo, ne discuteremo in un'altra seduta con la presenza del Sindaco.

Poi volevo aggiungere, che come già ho avvisato il vice Sindaco, noi avevamo fatto richiesta di un manifesto sulle attività politiche amministrative, per affiggerlo domani mattina, siccome abbiamo capito che il momento è delicato per la famiglia del Sindaco Arvonio, abbiamo ritirato l'affissione e lo faremo affiggere in un altro momento.

PRESIDENTE – Grazie a nome personale e dell'intero Consiglio.

Passiamo al punto n. 6 dell'odg.

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER
L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU"

SEGRETARIO GENERALE – Prendo la parola nel senso che in relazione alla modifica del Regolamento della IUC la proposta che stava agli atti del C.C. riporta le modifiche che abbiamo apportato al Regolamento IUC, per cui vengono cambiate il "considerato" per quanto riguarda l'ISEE 15 mila euro e per quanto riguarda il fatto che si cambiava la registrazione del contratto. Quindi era giusto per evitare polemiche come quelle dell'altro ieri, questo è come mi è stato portato adesso in base alla modifica del Regolamento IUC si è modificato questa parte di tariffa che discendeva dal Regolamento approvato ieri sera, così come modificato.

CONSIGLIERE CAPOLONGO ANIELLO – Quindi Segretario ci sta dicendo, che le 200 euro, parlando in termini pratici, per la registrazione non vengono pagati, è così?

PRESIDENTE – Dottoressa risponda.

SEGRETARIO GENERALE - stiamo dicendo che se voi avete la determina che avete avuto agli atti e quella di adesso, se voi andate a vedere alla pag. 3 il quarto "considerato che"..praticamente ho detto che ieri sera avete votato con delle modifiche, queste modifiche si ripercuotono sull'argomento posto all'odg.

PRESIDENTE – La parola all'Assessore Dell'Anno.

ASSESSORE DELL'ANNO - Ieri sera abbiamo apportato alcune modifiche al Regolamento che aveva licenziato la Commissione stava agli atti del Consiglio, le modifiche erano queste:

" Art. 4 – la parte che riguardava l'IMU – comma 8, è naturale che lo stesso comma viene riportato e l'abbiamo riportato integralmente. Questo è un duplicato, un di più che stiamo facendo, perché questa sera dobbiamo deliberare solo e solamente le aliquote, facendo riferimento tutto al Regolamento.

Ho la copia qui, e si poteva modificare solo specificando l'aliquota riportata dal Regolamento.

CONSIGLIERE CAPOLONGO ANIELLO - Noi ci riferiamo che abbiamo modificato il Regolamento generale che comprende le tre determinazioni, nello specifico questa sera approviamo l'ultima parte e va a modificare anche la parte con contratto registrato a parenti in linea retta.

ASSESSORE DELL'ANNO – Leggo questa parte e nella deliberazione c'è anche questa parte: *"Propongo al Consiglio di deliberare come segue, di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2014, aliquota 6 per mille per l'abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze.*

Queste categorie catastali sul territorio di Cicciano non esistono.

Aliquota 7 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto di anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Le unità immobiliare – e questa è la parte che interessa le modifiche che abbiamo apportato nel Regolamento IUC – le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado ovvero padre e figlio, purchè utilizzate come abitazione principale dal comodatario con residenza e dimora, l'agevolazione per limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 800 e nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso, l'esenzione come abitazione principale si applica ad una sola unità immobiliare, con l'estensione anche alle pertinenze nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali previste C2, C6 e C7, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulta locata, godono di pari passo dell'esenzione. Le unità immobiliari appartenente alle categorie cooperative ad edilizia agevolata godono delle esenzioni come pure le case popolari.

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille ed altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili.

Di dare atto che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero delle Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze nei termini e modalità previste per legge”

Quindi resta chiara che è esente l'unità abitativa come abitazione principale e relative pertinenze devono essere tre pertinente purchè sia una sola C2, C6 e C7 e sugli altri immobili, le aree edificabili abbiamo abbassato l'aliquota dallo 0,76 % allo 0,7%” ; questo l'abbiamo fatto perché abbiamo avuto la possibilità, e riprendo ancora il discorso che feci ieri sera, avevamo la possibilità di abbassare ulteriormente, ma per un calcolo di convenienza rispetto ai trasferimenti dello Stato preferiamo, noi come maggioranza, di non rischiare, perchè rischiamo, non facendo i calcoli per bene e non rispettando quello che prevediamo di avere una riduzione dei trasferimenti statali, quindi facciamo un doppio danno, quindi abbiamo posto in essere un'aliquota che ci permette un po' di manovra per non incorrere in questo rischio. Grazie.

PRESIDENTE – Grazie Assessore Dell'Anno. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione per alzata di mano il punto n.6 all'odg.

Ci sono dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Capolongo.

CONSIGLIERE CAPOLONGO GIOVANNI – DICHIARAZIONE DI VOTO – I Consiglieri Comunali di minoranza sulla stessa fattispecie di ieri sera dove hanno apportato le modifiche al Regolamento generale, non possono votare nello specifico anche l'attuale deliberazione posta al Consiglio Comunale, in quanto non condividono le modalità, la sostanza e l'interesse condiviso con la cittadinanza. Quindi noi anche se abbiamo votato le modifiche apportate dal Regolamento, come fatto per le altre deliberazioni di ieri sera, esprimeremo il nostro voto contrario in quanto riteniamo che si poteva e si doveva fare di più, nell'interesse della cittadinanza.

PRESIDENTE – Passiamo alla votazione della proposta n. 6 all'odg.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE

Favorevoli n.9

Contrari n.4

Approvato il punto 6 all'odg.

Votiamo la proposta di dichiarazione di voto dell'opposizione.

Chi è favorevole?

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE

Favorevoli n.4

Contrari n.9

La proposta è respinta.

Votiamo per alzata di mano l'immediata esecutività della delibera.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE

Favorevoli n.9

Contrari n.4

Approvata l'immediata esecutività del punto punto6 all'odg.

**APPROVATO e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to come all'originale**

**Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Francesca BALLETTA**

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Cicciano I i, 29.09.2014



**Il Responsabile del Settore
(Dr. Lazzaro ALFANO)**

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG., visti gli atti d'Ufficio;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;

E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.09.2014 come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. 267/2000

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ◆ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)
- ◆ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°) avvenuta in data 29.09.2014

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to All'Albo On. Line



Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to (Dott. Lazzaro ALFANO)

Il presente provvedimento viene assegnato per l'esecuzione e/o l'attuazione al competente
SETTORE _____

Dal Municipio, li.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della suindicata deliberazione viene in data odierna ricevuta dal/i sottoscritto/i con
onere della procedura attuativa.

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE